

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI AVELLINO**

Estratto dal Registro delle deliberazioni

DETERMINAZIONE
COMMISSARIALE

VERBALE N. 191

DEL 02.05.2012

OGGETTO: Giudizio di merito dopo la pronuncia del Collegio a seguito del ricorso proposto dai sig.ri Iandolo Renato, Iandolo Paola e Rocchetta Giuseppe.
Nomina legale Avv. Elvira Spagnuolo

L'anno duemiladodici.....

il giorno del mese
di..... alle ore in
Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case

Popolari della Provincia di Avellino,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio Segreteria;

VISTA la determina commissariale n. 44 del 9.9.2011 di approvazione delle Short List per il conferimento di incarichi di natura professionale per consulenze e/o collaborazione nelle materie di competenza dell'IACP di Avellino;

PREMESSO:

CHE con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato presso il Tribunale di Avellino, N.R.G. 5568/2010, Dott. Pellecchia, i sig.ri Iandolo Renato, Iandolo Paola, Rocchetta Giuseppe, adivano l'autorità giudiziaria ordinaria "per l'annullamento e/o disapplicazione, previa sospensione, anche inaudita altera parte a) del provvedimento del 18.11.2010 così denominato verbale di esecuzione coatta dell'ordinanza dirigenziale n. 447 prot.36167 del 22.07.2009 a carico di Iandolo Renato, inerente l'occupazione abusiva dell'alloggio E.R.P. di proprietà I.A.C.P. sito in Avellino, alla Via Gen. G. Rotondi n. 9, piano 3 interno 5; b) dell'ordinanza n. 447 prot. 36167 del 22.07.2009 (notificata il 27.07.2009), a firma del dirigente Settore Servizi Sociali del Comune di Avellino, con il quale si dichiara il Sig. Iandolo Renato decaduto dal beneficio dell'assegnazione del suddetto alloggio; nonché per l'accertamento del diritto del Sig.

landolo Renato all'assegnazione dell'alloggio ubicato in Avellino, alla Via Gen. G. Rotondi n. 9 e del conseguente diritto dei coniugi Rocchetta a subentrare nel possesso del suddetto alloggio e legittimamente occuparlo”.

CHE il G.U. rigettava il proposto ricorso per insussistenza del fumus boni iuris, con ordinanza del 27 settembre 2011.

CHE i soccombenti proponevano reclamo al collegio con ricorso depositato in data 6 ottobre 2011, affinché l'adita autorità giudiziaria: “voglia annullare, previa riforma, l'ordinanza reclamata del 27.9.2011 e, pertanto, voglia, in accoglimento del presente reclamo:- in via principale- con decreto inaudita altera parte- ordinare al Comune di Avellino in persona del Sindaco p.t. l'immediata riconsegna ai ricorrenti dell'alloggio ubicato in Avellino, alla Via Gen. G. Rotondi n.9 atteso che i coniugi Rocchetta, allo stato, non dispongono di nessun altro alloggio dove poter vivere con il proprio nucleo familiare, composto da due minori dei quali uno affetto da grave patologia medica, con contestuale fissazione di un termine entro il quale proporre domanda giudiziale per l'annullamento dei provvedimenti impugnati e l'accertamento del diritto del sig. Renato landolo all'assegnazione dell'alloggio e/o del diritto dei coniugi Rocchetta e segnatamente della sig.ra Paola landolo al legittimo subentro nell'alloggio medesimo; in via gradata ordinare – con decreto inaudita altera parte- al Comune di Avellino in persona del Sindaco p.t. ed all'I.A.C.P. della Provincia di Avellino di non disporre l'assegnazione del suddetto alloggio ad altro nucleo familiare almeno fino alla data di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ovvero ordinare l'adozione di tutti quegli atti che posano essere idonei alla tutela degli interessi e diritti dei ricorrenti nelle more della tutela interinale; - in via ulteriormente gradata fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedere all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari per provvedere ed ordinare quanto richiesto sub 6) e 7); - condannare in ogni caso i soggetti convenuti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.”

CHE il collegio emetteva ordinanza in parziale riforma del provvedimento impugnato, depositata in data 21 marzo 2012, dichiarando l'inammissibilità della domanda cautelare proposta da landolo Renato e dichiarando il diritto al subentro di Paola landolo e Rocchetta Giuseppe.

ACQUISITO il parere dell'Avv. Elvira Spagnuolo, legale costituito nella fase cautelare, la quale consiglia l'instaurazione del giudizio di merito anche al fine di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del diritto riconosciuto nella fase sommaria dal collegio nonché la condanna dei Sig.ri landolo Renato, landolo Paola e Rocchetta Giuseppe per i danni arrecati all'alloggio da questi occupato, e prodotti in occasione del subentro.

RITENUTO opportuno instaurare il consigliato giudizio di merito nei confronti dei Sig.ri landolo Renato, landolo Paola e Rocchetta Giuseppe e di affidare l'incarico all'Avv. Elvira Spagnuolo, già legale costituito nella fase sommaria.

SENTITO il Direttore Generale,

DETERMINA

Di affidare l'incarico di cui in premessa all' Avv. Elvira Spagnuolo, con studio in Avellino alla Via Circumvallazione n. 125, con le modalità e i termini di cui alla convenzione da sottoscrivere prima dell'inizio dell'espletamento dell'attività con il citato professionista per la regolamentazione dei compensi spettanti.

=====

VISTO

Per la legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

ing. Antonio GUASTAFERRO

=====